

(N. 563-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO Vittorino (V.))

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1979
(V. Stampato n. 726)*

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 dicembre 1979*

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e
l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 563, approvato dalla Camera dei deputati, propone misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'esaminarlo, non ci si può sottrarre alla emozione del paese e alle domande che da esso salgono, all'indomani di fatti di eccezionale gravità, assassini, violenze, spargimenti di sangue, compiuti in spregio quasi irridente del sacrosanto desiderio di pace operosa che è nell'animo di tutti i cittadini democratici. Non è questa la sede per esami teorici sul fenomeno del terrorismo eversivo, ma lo è certamente per riaffermare il dovere di impegno di tutti gli organi dello Stato contro un nemico dissennato e crudele, la cui connotazione più chiara è la volontà di distruzione di ogni civile ordinamento.

Contro di esso le forze di polizia combattono una durissima lotta che ha registrato successi e risultati positivi ma appare ben lontana da una fase conclusiva.

Il tributo di sangue che le forze dell'ordine stanno pagando le addita alla commossa solidarietà e riconoscenza dei cittadini, ma rafforza insieme, in chiunque abbia possibilità di provvedere, l'obbligo morale di mettere questi « servitori dello Stato » nelle condizioni migliori per compiere il loro difficile dovere. Il disegno di legge in esame intende portare un contributo in questa direzione.

Si tratta di potenziare e ammodernare i mezzi a disposizione, in ogni settore, da quello del vestiario a quello dell'armamento, da quelli dell'equipaggiamento e del casermaggio a quelli della motorizzazione, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni, dell'informatica, delle infrastrutture, dei beni mobili e immobili, degli apparati scientifici, dei mezzi aerei e nautici, al fine di contrastare efficacemente i gruppi

eversivi e la stessa criminalità comune, che potenziano il vantaggio derivante dal fattore sorpresa con mezzi e modi operativi sempre più sofisticati.

Certamente nessuno pensa che l'esito della lotta contro la criminalità terroristica e comune dipenda solo da una maggiore e migliore disponibilità di mezzi, ma altrettanto certamente nessuno può pensare che da questi si possa prescindere.

Si può e si deve discutere circa l'adeguatezza e l'efficacia delle norme legislative vigenti per proporre quelle modifiche che, nel rispetto delle fondamentali libertà costituzionali, consentano di meglio fronteggiare una situazione chiaramente eccezionale. È doveroso fare ogni sforzo per risolvere rapidamente i problemi dell'apparato organizzativo e delle persone che lo compongono, realizzando quella riforma della polizia che deve tra l'altro essere premessa di un accrescimento di professionalità e di efficienza, anche a seguito di più rispondenti forme di coordinamento.

Appare invece incomprensibile che, in presenza di difficoltà derivanti da legittime disparità di vedute in ordine a temi di tale delicatezza, vi sia chi rifiuti qualsiasi altro provvedimento anche in materia di potenziamento e di ammodernamento tecnologico. E tuttavia dipende anche da ciò il ritardo col quale il presente provvedimento si avvia a completare il suo iter.

Dopo la legge 22 luglio 1977, n. 413, avente oggetto uguale alla attuale proposta e con la quale venne messo a disposizione del Ministero dell'interno uno stanziamento straordinario di 110 miliardi di lire per gli anni 1977 e 1978, dinnanzi all'imponenza del compito e delle necessità, il Governo proponeva alla Camera dei deputati già nel maggio del 1978 un'altra iniziativa legislativa (atto Camera 2173) che elevava lo stanziamento a complessivi 630 miliardi, estendendo il periodo di utilizzazione agli anni

1979 e 1980. Nella discussione che ne seguì si creò una situazione di stallo che perdurò sino alla chiusura della VII legislatura, causando la decadenza del disegno di legge.

Persistendo e forse accrescendosi le esigenze di provvedere e allo scopo di non interrompere e vanificare lo sforzo iniziato con lo stanziamento della legge del 1977, il Governo ritenne di ricorrere alla decretazione di urgenza nel maggio del corrente anno, per assicurare quanto meno lo stanziamento di 85 miliardi per il 1979. Il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 155, non venne però convertito in legge ed uguale sorte ebbe un successivo e analogo decreto-legge (27 luglio 1979, n. 306).

Avvicinandosi la fine dell'esercizio finanziario 1979, il Governo provvide allora a presentare un nuovo disegno di legge, il quale autorizza la spesa di 225 miliardi per gli anni 1979 e 1980, e precisamente 85 miliardi per il 1979 — comprese le somme già impegnate in applicazione dei citati decreti-legge, per i quali all'articolo 1 viene stabilita sanatoria — e 140 miliardi per il 1980.

Trattasi del testo approvato con qualche modifica dalla Camera dei deputati e attualmente al nostro esame. Esso, per quanto riguarda la modalità di programmazione ed erogazione della spesa, ricalca sostanzialmente quanto previsto nella legge 22 luglio 1979, n. 413, presentando tuttavia le seguenti significative innovazioni.

A differenza di quella, questo provvedimento estende le misure di potenziamento alla Guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia, fissando altresì il principio del coordinamento degli interventi riguardanti le diverse forze di polizia. In relazione a ciò all'articolo 3 è disposto che i piani di potenziamento e ammodernamento determinati con decreti del Ministro dell'interno « devono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria fra i corpi di polizia » e all'articolo 5 è precisato che la commissione consultiva — ora comprendente anche il comandante Generale della Guardia di finanza e il direttore generale per gli istituti di pre-

venzione e pena — deve formulare pareri non solo sugli schemi dei piani, ma anche « sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze ».

Il disegno di legge stabilisce quindi che il Governo comunichi al Parlamento i piani approvati e che il Ministro dell'interno riferisca sull'attuazione della legge « alle competenti Commissioni della Camera e del Senato » (ma sarebbe stato più corretto dire semplicemente « alle Camere »).

Tra le possibilità di utilizzazione degli stanziamenti previsti, viene espressamente indicata la realizzazione di infrastrutture, anche tramite acquisto di immobili (articolo 2), e autorizzato il conseguente trasferimento dei fondi necessari al Ministero delle finanze, cui spetta l'acquisto stesso (articolo 3).

Infine, all'articolo 6, per facilitare la costruzione di poligoni di tiro per le forze di polizia, si dispone l'esonero dall'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, in materia urbanistica e 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli. Poichè la norma si riferisce a poligoni costruiti « nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile, o comunque, in uso alle forze di polizia », essa appare pienamente accettabile.

La 1ª Commissione ha valutato il disegno di legge idoneo a risolvere i problemi immediati in ordine al potenziamento e all'ammodernamento tecnologico delle forze di polizia e l'ha approvato in sede referente. Non le è sfuggito un particolare sul quale essa dissente: al punto e) dell'articolo 5 è indicato un consigliere di Stato quale componente della commissione consultiva ivi prevista, e ciò difformemente dall'orientamento che in proposito la stessa 1ª Commissione ha espresso in altre occasioni. Non si è ritenuto tuttavia di presentare proposte di emendamento, per consentire la più rapida traduzione in legge di un provvedimento che presenta indubbi caratteri di urgenza.

Se ne raccomanda pertanto l'approvazione, nel testo già varato dalla Camera dei deputati.

COLOMBO Vittorino (V.), *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

11 dicembre 1979

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306, non convertiti in legge, nonchè degli effetti derivanti dagli atti e dai provvedimenti stessi.

Art. 2.

Per la realizzazione, anche tramite acquisto di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 225 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 85 miliardi per l'anno finanziario 1979, già stanziati in applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 1, e in lire 140 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Art. 3.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 5, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

Tali piani devono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra i corpi di polizia. Essi, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.

La relativa spesa è posta dal Ministero dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 2, dal quale, per l'eventuale acquisto di immobili, necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste dallo stesso articolo, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui spetta l'acquisto stesso.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

Art. 4.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisto di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti alla attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo sia del 1980 che del 1981, sull'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 3, sul loro coordinamento e inte-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da:

- a) il capo della polizia;
- b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) il comandante generale della Guardia di finanza;
- d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena;
- e) un consigliere di Stato;
- f) un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;
- g) il direttore del servizio equipaggiamento e casermaggio della direzione generale della pubblica sicurezza;
- h) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- i) un funzionario di pubblica sicurezza ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- l) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- m) due ufficiali della Guardia di finanza, designati dal comandante generale della Guardia di finanza;
- n) un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Nella designazione di cui alle lettere i), l), m) ed n) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per la Guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

La commissione può avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a), b), c) e d) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Mi-

nistero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge, purchè i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

L'agibilità delle opere di cui al comma precedente deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.

Art. 7.

Alla copertura del complessivo onere di lire 225 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 85 miliardi, relativi all'anno finanziario 1979, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 140 miliardi, relativi all'anno 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo n. 6856 per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.